

4125



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 10 2 LUG, 2019

Prot. n. 174808/2019
Entrata prot. n. 174751/2019
Allegati: 1
Risposta a nota del

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. n. 1200 – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e` altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Relazione tecnica aggiornata.

È stata esaminata la relazione tecnica, pervenuta dal Ministero della giustizia, con nota prot. n. 26583 del 1° luglio 2019 aggiornata, ai sensi dell'art.17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009 e relativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce la relazione tecnica di cui trattasi debitamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato.

A.S. 1200

“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame nasce dalla necessità di un intervento che contrasti con maggiore efficacia i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza.

L’obiettivo di perfezionare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ed evitare che eventuali stasi possano creare ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell’incolumità psico-fisica, viene perseguito mediante il potenziamento degli strumenti propri delle indagini e dell’azione giudiziaria, favorendo l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale, e prevedendo ove necessario, l’adozione, senza ritardi, di eventuali provvedimenti cautelari e preventivi, attraverso un deciso intervento sulle tempistiche e sulle modalità di svolgimento delle diverse fasi del procedimento penale.

Il disegno di legge, inoltre, interviene sul codice penale per inasprire le pene previste per alcuni delitti specificamente individuati, anche con una rimodulazione delle aggravanti, nonché introducendo nuove fattispecie criminose, quali soprattutto quella della deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ma anche in tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e di costrizione o induzione al matrimonio.

Il provvedimento interviene anche riguardo le condizioni di applicabilità della misura della custodia cautelare ai sensi dell’articolo 275 c.p.p. o dei benefici di pena concessi ai sensi dell’articolo 4-bis della legge 354/1975 e di sospensione condizionale della pena ex art. 165 c.p. nonché in tema di trattamento psicologico cui i condannati per tali tipologie di reati devono necessariamente sottoporsi.

In ultimo, sono dettate norme più favorevoli ai fini della refusione degli indennizzi per gli orfani per crimini domestici e per le famiglie affidatarie e, il nuovo reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso riceve analoga tutela giuridica a quelli elencati nella legge 122/2016, venendo assimilato al delitto di lesioni gravissime di cui all’articolo 583, comma 2 c.p. , anche e soprattutto ai fini dell’erogazione dell’indennizzo riconosciuto alle vittime.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal presente disegno di legge alle seguenti fattispecie:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.);
- atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.);
- lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma).

L'intervento rappresenta quindi un'adeguata protezione delle vittime dei reati citati e intende dare attuazione alla direttiva europea 2012/29/UE in materia, si articola in ventuno articoli di seguito illustrati.

In premessa, stante la natura ordinamentale e di coordinamento giuridico del presente provvedimento, si rappresentano gli effetti di neutralità per la finanza pubblica, ad eccezione dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 del presente disegno di legge.

Articolo 1

(Obbligo di riferire la notizia di reato)

Con la presente vengono apportate modifiche all'articolo 347 c.p.p. al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, atti persecutori e di lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407, lettera a), numeri da 1) a 6), c.p.p.

Il contenuto dell'articolo è quello di accelerare gli adempimenti già esistenti in capo alla polizia giudiziaria, che dovrà procedere con immediatezza, a comunicare al pubblico ministero le notizie di reato di cui venga a conoscenza, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.

La previsione dell'immediata comunicazione della notizia di reato, infatti, introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare, come spesso si arriva a constatare, ad un aggravamento delle conseguenze dannose o

pericolose. L'intervento normativo proposto si pone, altresì, in linea con le indicazioni provenienti dalla direttiva 2012/29/UE, contenente l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di prevenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento".

La disposizione ha natura precettiva e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di ordinari adempimenti istituzionali: si rileva, piuttosto, che da una più veloce instaurazione dei procedimenti tesi all'accertamento delle ipotesi dei reati di cui si tratta, potranno determinarsi alcuni effetti deflattivi e di contenimento dei tempi di svolgimento dei relativi processi penali.

Articolo 2

(Assunzione di informazioni)

Anche la previsione inserita *nell'articolo 2* si muove nella prospettiva delle disposizioni della direttiva citata che, nel prevedere l'assunzione di informazioni dalla persona offesa dal reato, richiede che la stessa si svolga senza ritardo: adempimento che si presume espletato qualora il pubblico ministero proceda all'audizione della vittima e/o di chi ha denunciato i fatti entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Si realizza così l'obiettivo di evitare ritardi ingiustificati a fronte della superiore esigenza di valutare in tempi stretti l'adozione di provvedimenti impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che - come detto sopra - non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni.

La modifica introdotta ha natura precettiva e ordinamentale. La valenza della predette disposizione, tuttavia, è suscettibile di determinare effetti positivi in termini di efficientamento della relativa procedura: infatti, si ritiene che la fissazione del termine di tre giorni entro il quale il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, possa rappresentare una pronta ed efficace risposta a far fronte al fenomeno. Si assicura inoltre che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero della giustizia.

Articolo 3 (Atti diretti e atti delegati)

La disposizione interviene sull'articolo 370 del codice di procedura penale in materia di atti diretti e delegati.

La disposizione impone alla polizia giudiziaria di procedere senza ritardo allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza e di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria con pari tempestività i risultati degli accertamenti compiuti.

Di riscontro, la documentazione attestante il compimento dell'attività sopra delegata è posta senza ritardo nella disponibilità del pubblico ministero, secondo le modalità e le forme descritte all'art. 357 c.p.p., affinché possa procedere alla adozione delle eventuali misure cautelari/inibitorie ritenute necessarie, così da impedire la reiterazione di condotte o l'aggravamento di conseguenze dannose o pericolose del reato.

Analogamente a quanto già indicato con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 347 c.p.p., si segnala che l'intervento in esame introduce una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Si segnala che le modifiche introdotte hanno natura precettiva e ordinamentale. Le attività previste dalle predette disposizioni, infatti, mirano, alla luce delle previsioni introdotte col presente provvedimento, ad accelerare il compimento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle opportune indagini. Trattandosi, quindi, di compiti istituzionali propri della polizia giudiziaria nella sua attività di affiancamento al pubblico ministero nella conduzione delle indagini preliminari, si assicura che quanto stabilito dal presente articolo potrà essere espletato attraverso l'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti presso gli uffici delle Forze dell'ordine interessati.

Articolo 4

(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

L'articolo in esame introduce una nuova fattispecie delittuosa che è diretta ad attivare la pretesa punitiva nei confronti di coloro che violino gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento di applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa o quello relativo all'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

La norma, circoscrivendo con maggiore puntualità condotte delittuose largamente diffuse nella realtà attuale, ha natura precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Articolo 5

(Formazione degli operatori di polizia)

La presente disposizione persegue la finalità di munire il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo di Polizia Penitenziaria delle cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere che assumano rilevanza penale ai sensi delle norme incriminatrici richiamate dai primi tre articoli del disegno di legge. Per tale motivazione sono attivati, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dei corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza, i quali saranno organizzati presso gli istituti di formazione di ciascun Corpo sopra indicato che eserciti funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. In relazione ai contenuti ed al fine di assicurare l'omogeneità di tali corsi formativi, il presente disegno di legge effettua un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

Al riguardo, si evidenzia che le esigenze formative derivanti dal presente articolo verranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale, istituiti nell'ambito delle amministrazioni interessate, ricorrendo all'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti degli uffici interessati.

In particolare, le esigenze formative della Polizia Penitenziaria, potranno essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.1 – Programma 6.1 “Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria” – Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari, sul capitolo 1671 p.g. 9 “Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; compensi per l'insegnamento e per le altre prestazioni” che reca uno stanziamento iniziale di euro 214.522 per ciascuno degli anni 2019-2021 e p.g. 27 “ Spese per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria” che reca uno stanziamento iniziale di euro 1.385.553 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Per quel che concerne la Polizia di Stato le risorse sono appostate sul bilancio del Ministero dell'interno, alla Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza” – Programma 8 “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” – del C.d.R. Dipartimento della pubblica sicurezza – Azione 4: “Formazione ed addestramento della Polizia di Stato” sul cap. 2721 Pg. 1 “Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di Stato, nonché in relazione alle esigenze connesse al coordinamento, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della P.S. e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi. Spese per arredi ed allestimenti speciali. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia. Spese per esercitazioni ed addestramenti collettivi. Spese per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia”, che reca uno stanziamento iniziale a legislazione vigente di euro 2.871.303 per l'anno 2019, di euro 2.587.272 per l'anno 2020 e di euro 1.935.790 per l'anno 2021.

In particolare, le esigenze formative dell'Arma dei Carabinieri potranno essere fronteggiate mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della difesa alla Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio” – Programma 1 “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” – Azione 6 “Gestione e assistenza del personale dell'Arma”, sul capitolo 4875, piano gestionale 1 “Indennità e spese di viaggio al personale che partecipa a esercitazioni, campi e corsi di istruzione all'interno e all'estero”, che reca uno stanziamento iniziale di euro 6.687.729 per l'anno 2019, di euro 8.687.729 per ciascuno degli anni 2020-2021, nonché sul piano gestionale 2 “Spese per scuole, campi, manovre. Altre spese inerenti all'istruzione del personale”, che reca uno stanziamento di euro 924.097 per ciascuno degli anni 2019-2021.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

Si tratta di una norma che introduce un ulteriore comma all'articolo 165 c.p. in materia di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, nei casi dei reati di violenza domestica e di genere è subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che sono dedite ad attività di prevenzione, recupero, assistenza psicologia di persone condannate per reati della stessa tipologia di quelli qui esplicitati.

Poiché la disposizione prevede in maniera espressa che la frequenza a tali corsi è completamente a carico dei soggetti condannati, non si ravvisa alcun aggravio di oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizioni o induzione al matrimonio)

Anche con la presente disposizione è prevista una nuova fattispecie criminosa, quella dell'introducendo articolo 558-bis c.p. che sanziona penalmente 1) "chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile"; 2) "chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile". Significativa è la dimensione ultranazionale del fenomeno che s'intende colpire, in quanto è punito sia il fatto commesso da un cittadino italiano all'estero che il fatto commesso da uno straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

La norma, ha natura precettiva e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)

L'articolo in esame ridetermina la dotazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 6-*sexies*, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, come

modificato dall'articolo 14 della L. 7 luglio 2016, n. 122: ciò riguardo ai benefici di cui possono usufruire gli orfani delle vittime per crimini domestici e le famiglie affidatarie dei medesimi.

Si segnala al riguardo che, l'integrazione alla dotazione del predetto Fondo (c.d. "*Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici*") già prevista dall'articolo 11 della legge 2018, n. 4, è rideterminata da 2 a 5 milioni di euro per il 2019 e da 2 a 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, con un incremento delle risorse che verrà ripartito nel seguente modo:

- 2 milioni di euro annui, già stanziati a decorrere dal 2017, per l'erogazione di borse di studio in favore dei suddetti orfani di vittime per crimini domestici nonché per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, di cui il 70% in favore dei minori ed il restante, ricorrendone i presupposti, in favore dei soggetti maggiorenni non autosufficienti;
- + 3 milioni di euro per il 2019 e + 5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2020, in favore della somministrazione di misure di sostegno e di aiuto economico per le famiglie affidatarie alla luce dei criteri di equità fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 2 dell'articolo in esame, pertanto, stabilisce la copertura finanziaria dell'intervento normativo, *al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

Articolo 9

(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612- bis del codice penale, nonché al codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'articolo in esame realizza una serie di interventi in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi e in materia anche di atti persecutori. In particolare, viene previsto un aumento di pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto ex art. 572 c.p., stabilendo che la pena della reclusione prevista da 2 a 6 anni passi da 3 a 7 anni. Inoltre, con l'introduzione dell'aggravante speciale realizzata con la lettera b) del comma 2 del citato articolo 572 c.p. -

maltrattamenti commessi in presenza o in danno di minorenni o di donna in stato di gravidanza - si modifica il numero 11- quinquies dell'articolo 61 c.p., provvedendo ad eliminare il riferimento alla norma in esame dalla previsione di aggravante comune del citato articolo 61. Viene, altresì stabilito che il minore che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Di rilievo l'intervento sul delitto di atti persecutori punito con l'articolo 612 bis c.p., che dispone l'aumento della attuale pena della reclusione innalzandola nel limite minimo e massimo, così da passare dal minimo di un anno ad un massimo di 6 anni e sei mesi e quello consistente nell'inserimento, tra i delitti che prevedono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, del delitto punito con l'articolo 572 c.p. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche a questo indiziato potrà essere applicato il c.d. *braccialetto elettronico*, nei limiti delle dotazioni strumentali già disponibili. Infine, potranno essere applicate all'indagato per maltrattamenti, al pari che all'indagato per *stalking*, anche misure di prevenzione patrimoniali.

Da ultimo con il comma 5 si prevede che il tribunale possa imporre, agli indiziati del reato di *stalking*, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori, quando decide in sede di applicazione di misure di prevenzione.

Si rappresenta che l'applicazione di misure coercitive e le restrizioni imposte alla persona, ivi compreso l'eventuale utilizzo di dispositivi tecnologici di controllo (braccialetto elettronico), di esclusiva pertinenza del Ministero dell'interno, fa sì che tale ipotesi possa essere applicata solo laddove se ne abbia l'effettiva disponibilità, potendo il giudice, nella impossibilità di disporre, decidere in maniera differente e non provvedere alla scarcerazione dell'interessato o adottare la misura degli arresti domiciliari. Pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.TL "Fastweb S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dall'1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installati ed attivabili mensilmente è pari a 1.000 unità, elevabile fino ad un surplus del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronica sono adoperabili. Al riguardo, si precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate dal punto di vista quantitativo. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di € 11.176.483 per l'anno 2019, di € 11.212.767 per l'anno 2020 e di € 21.212.767 per l'anno 2021.

Articolo 10

(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

Con l'articolo in esame viene introdotta una nuova fattispecie delittuosa il cd *revenge porn* volta a sanzionare la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. Si segnala che la pena relativa è la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

L'ultimo comma attiene la procedibilità prevedendo in via generale che il reato in questione sia punibile a querela della persona offesa. Nell'ultimo periodo, tuttavia, in considerazione della particolare gravità della diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, è stata prevista la procedibilità d'ufficio.

Al riguardo si evidenzia che l'esercizio dell'azione penale d'ufficio sulle descritte condotte, è introdotto dal legislatore in ragione della valutazione relativa alla estrema specifica marginalità delle stesse e alla necessità di non poter lasciare all'esclusiva valutazione ed iniziativa di soggetti privati, con caratteristiche di massima fragilità, il perseguimento di casi tanto gravi.

Inoltre, va considerato che proprio perché la fattispecie criminosa del cd. "revenge porn" - nonostante la particolare risonanza mediatica del crimine e il suo impatto sociale in termini di comportamento altamente riprovevole e dannoso - è stata inserita nel catalogo dei fatti penalmente rilevanti solo con il presente provvedimento; non è possibile, allo stato attuale, quantificare analiticamente l'eventuale incidenza della previsione in termini di adempimenti ad essa collegati

ed attività istruttorie. Tuttavia, si rappresentano gli effetti ampiamente compensativi tra l'intervento in esame e i vari interventi normativi inerenti le modifiche sul regime della procedibilità di un folto numero di reati per i quali si è passati dal regime di procedibilità d'ufficio a quello a querela di parte, anche nella loro forma aggravata: nella specie i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o pena detentiva non superiore a quattro anni, ad eccezione della violenza privata, nonché i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale. Tra gli interventi citati, il più esemplificativo è stato ottenuto con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, in attuazione alla delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della Legge 23 giugno 2017, n. 103. Ciò nell'ottica di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi, come quello della introducenda fattispecie qui esaminata.

Si ritiene, ad ogni modo, che gli adempimenti derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono di natura istituzionale e già ordinariamente espletati dal personale sia amministrativo che di magistratura e, che, pertanto, dagli stessi non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

Con l'articolo in esame si interviene in tema di omicidio aggravato dalle relazioni personali, disciplinato dall'art. 577 c.p. per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti, prevedendo l'applicazione dell'ergastolo sia quando è presente una relazione affettiva senza stabile convivenza sia quando la stabile convivenza non sia connotata da una relazione affettiva. E' ritenuto aggravato, altresì, l'omicidio commesso nei confronti del discendente qualora la vittima sia tale anche per effetto di adozione di minorenni.

La norma, ha natura precettiva ed ordinamentale e non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Articolo 12

(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

Con il *primo comma* della disposizione in esame viene inserito il nuovo articolo 583-quinquies nel codice penale concernente il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, e con il *terzo comma* viene di conseguenza abrogata l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (art. 583, secondo comma, n. 4 c.p.).

L'intervento in tema di diritto penitenziario, previsto con il *quinto comma* dell'articolo in esame, prevede, anche per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (ancorché nella ipotesi aggravata di delitto commesso nei confronti di un minore) la possibilità dell'applicazione dei benefici penitenziari alle condizioni stabilite dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Al riguardo si osserva che l'estensione anche ai detenuti per il delitto punito dal nuovo articolo 583 - quinquies c.p., dei benefici consistenti nell'assegnazione al lavoro all'esterno, nei permessi premio e nelle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, non è suscettibile di determinare alcun onere finanziario aggiuntivo potendo le attività collegate essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alla disciplina del lavoro esterno si rappresenta che la remunerazione è posta a carico del datore di lavoro e il lavoro di pubblica utilità dei detenuti ed internati nonché delle attività di volontariato va collegato con la previsione della legge di stabilità per il 2016 - art. 1, comma 312 ss., l. n. 208 del 2015 -, confermata anche per il 2018 ed il 2019 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 180), che prevede il rifinanziamento del Fondo per il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie anche per i detenuti e gli internati occupati.

Le risorse stanziare per favorire il lavoro esterno dei detenuti risultano iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, alla U.d.V. 1.1 "Amministrazione Penitenziaria", all'azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie" sul capitolo 1765 "Sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti o internati negli istituti penitenziari", per un ammontare pari ad euro 15.148.112 per ciascuno anno del triennio 2019-2021.

Quanto alle disposizioni relative alla concessione dei permessi premio come all'applicazione di misure di espiazione della pena in regime alternativo al carcere anche per la

tipologia di detenuti in questione si osserva che le stesse sono di natura prettamente procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si segnala, tuttavia, che l'applicazione delle misure alternative al carcere ha effetti positivi in termini di diminuzione della popolazione reclusa, e da essa derivano eventuali benefici anche per l'erario in termini di diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario, venute meno per i detenuti ammessi al diverso regime trattamentale.

Articolo 13

(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-septies e 609- octies del codice penale)

L'articolo in esame presenta interventi di inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.), rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore ed introduce alcune previsioni tese a contrastare e punire con maggiore severità fattispecie ritenute particolarmente abiette e gravi (come la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore per le quali la violenza con conseguente aumento della pena è sempre aggravata a prescindere dall'età della vittima; gli atti sessuali con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità anche solo promessi; e la violenza sessuale di gruppo). In tale prospettiva di maggiore attenzione verso fatti ritenuti particolarmente gravi dalla collettività, si colloca la modifica operata con il comma 4 della presente disposizione, sull'art. 609-septies c.p. (comma 4), volta alla esclusione del delitto di atti sessuali con minorenne (disciplinato dall'609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Pertanto, la previsione di procedibilità di ufficio, finora ritenuta attivabile nelle ipotesi aggravanti del reato di cui all'articolo 609-quater comma 5 c.p. (atti sessuali con minore di 10 anni di età) è abrogata e ricompresa nella previsione generale dei delitti indicati al nuovo articolo 609-septies c.p.

Con riferimento proprio alla previsione della procedibilità d'ufficio del delitto di atti sessuali con minorenne si evidenzia, da un lato la specificità delle fattispecie stesse e la necessità di non poter lasciare all'esclusiva valutazione ed iniziativa di soggetti privati, con caratteristiche di massima fragilità, il perseguimento di casi tanto gravi che restano, tuttavia, limitati; dall'altro lato, si colma un vuoto legislativo, poiché si tratta di fattispecie già considerata come aggravante e, che nel caso di cui all'articolo 609 quater ultimo comma è già procedibile d'ufficio, che assurge a livello di reato specifico per il quale è applicabile la normativa generale in tema di reati commessi nei confronti di minori di anni 14 dei quali si presume in senso assoluto la non completa capacità

di intendere e di volere connessa alla previsione di non imputabilità. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni in tema di procedibilità effettuate relativamente all'articolo 10 del presente provvedimento.

Articolo 14

(Modifiche alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90- bis e 190-bis del codice di procedura penale)

Con la presente norma si interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis disp. att.c.p.p., in base al quale, se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanza relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Inoltre si modificano gli articoli 90 bis e 190- bis del codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere, di minore di 16 anni o da vittima in condizioni di particolare vulnerabilità.

A tal fine si precisa che le modifiche tecniche occorrenti all'adeguamento del sistema delle comunicazioni tra organi istituzionali, in tal caso tra organi della stessa autorità giudiziaria (dal giudice penale al competente giudice civile) potranno essere garantite attraverso i contratti già in essere, predisposti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati con le ditte che provvederanno, altresì, alla manutenzione ed all'implementazione del sistema.

Si assicura, quindi, che eventuali adeguamenti sui sistemi non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 47.993.808 per ciascuno degli anni 2019 - 2020 e di € 42.993.808 per l'anno 2021, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di € 207.119.084 per l'anno 2019, di € 258.756.118 per l'anno 2020 e di €

114.928.954 per l'anno 2021, come integrato dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Articolo 15

(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282- quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)

La disposizione in esame incide su alcuni articoli del codice di procedura penale (nella specie l'art. 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659, prevedendo la modifica dei testi per alcune disposizioni, mentre per altre sono introdotti dei nuovi commi) disciplinando in maniera puntuale le comunicazioni relative alla scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, evasione e la volontaria sottrazione dell'internato, che devono essere sempre effettuate alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore con l'ausilio della polizia giudiziaria.

Quanto asserito trova fondamento nella considerazione che la semplice comunicazione da parte della polizia giudiziaria del provvedimento non è di per sé suscettibile di determinare ulteriori obblighi a carico della finanza pubblica in quanto tale tipologia di attività rientra nei più comuni compiti istituzionali demandati dal legislatore alla polizia giudiziaria e, nello specifico, in quella attività che rientra sotto la denominazione di prevenzione generale nonché di controllo e tutela dell'ordine pubblico. *Pertanto, quanto stabilito dal presente articolo potrà essere espletato attraverso l'adozione di opportune misure organizzative, di riprogrammazione della spesa e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti presso gli uffici delle Forze dell'ordine interessati.*

In ordine alla previsione delle procedure di controllo della persona oggetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, si segnala che il giudice potrà prescrivere l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici solo se sia stata accertata da parte della polizia giudiziaria la disponibilità di tale strumento, come già, peraltro stabilito dall'articolo 275-bis, comma 1, c.p.p. A tale riguardo, pertanto, si rinvia a quanto detto in relazione all'articolo 9 del presente provvedimento.

Articolo 16

(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 275 del codice di procedura penale inserendo il nuovo reato previsto dall'introdotta articolo 612 *ter* c.p. (cd. *revenge porn*) tra i reati per i quali non vige il divieto di applicazione della misura cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva non sarà superiore a tre anni.

Si segnala che stante il carattere precettivo ed ordinamentale della norma, la stessa non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

Con il presente articolo viene inserita la previsione inerente la possibilità di sottoporre al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno coloro che sono stati condannati per i delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis c.p.

Al riguardo, si rappresenta che tale forma di trattamento era già prevista per coloro che avevano abusato di minori e quindi, a legislazione vigente è presente del personale specializzato già formato per le casistiche che qui sono descritte. Il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale comprende una quota di 165 milioni di euro annui destinati alla sanità penitenziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, della legge 244/2007, come rideterminati dall'articolo 1, comma 513, della legge 147/2013.

Tali risorse costituiscono la quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento della sanità penitenziaria, ripartita tra le regioni con continuità e su base annua, definita come spesa obbligatoria e integrata a garanzia dei livelli essenziali di assistenza in ambito penitenziario con le altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche, le quali, pertanto, possono essere utilizzate anche per le finalità del presente articolo, anche attraverso azioni di razionalizzazione e di efficientamento della spesa della medicina penitenziaria attualmente sostenuta dal SSN, nei limiti del finanziamento stabilito a legislazione vigente e pertanto senza maggiori oneri per il SSN, e

ferma restando la sostenibilità della spesa in oggetto a carico del Ministero della giustizia di cui si dà conto di seguito.

Inoltre, occorre considerare che agli oneri recati dal presente articolo potrà provvedere anche l'amministrazione penitenziaria la quale potrà avvalersi anche della collaborazione di esperti dell'osservazione e del trattamento dei detenuti, psicologi, mediatori culturali prevista, ai sensi del novellato articolo 80 O.P. all'interno degli istituti di prevenzione e pena - anche in regime di attività libero professionale - dei quali l'amministrazione penitenziaria è chiamata ad avvalersi per favorire il reinserimento e la risocializzazione dei detenuti, anche stranieri. Si rappresenta, pertanto, che il reperimento di tali professionalità potrà avvenire con le modalità già ampiamente consolidate nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso prestazioni occasionali di collaborazione professionale secondo le effettive esigenze trattamentali.

Tali tipologie di spese gravano attualmente alla Missione 6, Programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, all'azione: Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, sul capitolo 1766, p.g. 2 "Onorari a professionisti esperti per l'attività di osservazione e trattamento dei detenuti, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2019-2021 di euro 3.051.406.

In più si segnala che l'amministrazione sta ultimando l'espletamento del concorso pubblico per esami per 15 posti a tempo indeterminato, III Area funzionale, fascia retributiva F1, per il profilo professionale di funzionario mediatore culturale, da inserire nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nonché di 250 posti sempre a tempo indeterminato, III Area funzionale, fascia retributiva F1 per il profilo professionale di funzionario di servizio sociale, da inserire nei ruoli del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

Viene riportata, nella tabella sottostante, una stima prudenziale del numero di persone condannate per i reati di cui al presente provvedimento per i quali potrà essere valutata l'ammissione al trattamento indicato nella norma in esame:

STIMA PERSONE CONDANNATE PER REATI DI VIOLENZA DI GENERE DA AMMETTERE AL TRATTAMENTO EX ART. 17 A.S. 1200						
Tipologia di reato	2014	2015	2016	totale	media nel triennio	numero di detenuti da ammettere al trattamento
Stalking	419	436	548	1403	468	47
Maltrattamenti	391	455	482	1328	442	44
Violenza sessuale e di gruppo	3153	3006	3036	9195	3065	306
Articolo 583-quinquies c.p.	9	18	27	54	18	2
TOTALE	3972	3915	4093	11980	3993	399

Per il calcolo riportato è stata valutata una percentuale pari al 10% di condannati sulla media totale del triennio.

Per quanto premesso si conferma che gli adempimenti previsti in attuazione delle disposizioni in esame potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto – legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)

L'articolo in esame interviene sul decreto legge n. 93 del 2013 eliminando la riserva, stabilita dall'articolo 5 bis comma 2, di destinare in sede di riparto annuale delle risorse, un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19

(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)

Con riferimento all'articolo in esame, si osserva che il trasferimento delle competenze relative "all'autorità di assistenza" - come definita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, in attuazione della direttiva 2004/80/CE inerente l'indennizzo delle vittime di reato - dalle Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello alle Procure della Repubblica presso i Tribunali circondariali, *non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, atteso che gli adempimenti potranno essere distribuiti su più strutture giudiziarie presenti sul territorio nazionale, riducendo i carichi di lavoro in capo al personale in servizio presso gli uffici giudiziari e al contempo garantendo una maggiore efficienza e sostenibilità delle attività collegate all'assistenza.*

Articolo 20

(Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

Il presente articolo è volto a prevedere l'erogazione dell'indennizzo in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Al riguardo si precisa che con la disposizione in esame non si determinano oneri aggiuntivi dal momento che, i crimini che rientrano nella fattispecie delittuosa prevista dall'articolo 583 *quinquies* c.p. -introdotto dall'articolo 12 del presente provvedimento - sono attualmente riconducibili alle ipotesi di lesioni personali gravissime, reato questo che, in presenza della circostanza aggravante fissata dall'articolo 583 comma 2 punto 4), risulta già inserito nel catalogo di quelli per i quali è previsto l'indennizzo dalle disposizioni stabilite dalla legge 122 del 2016.

Pertanto, si assicura che gli indennizzi in questione potranno essere erogati tenendo conto della dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, anche alla luce dei recenti interventi di rifinanziamento del Fondo stesso.

Anche per quanto riguarda la procedibilità del reato introdotto con il presente intervento normativo si segnala l'invarianza degli oneri atteso che - oltre a trattarsi di adempimenti rientranti tra i compiti istituzionali già ordinariamente espletati dai magistrati assegnati alla Procura - la fattispecie in esame è attualmente perseguita d'ufficio, secondo il disposto dell'art. 582, comma 2 c.p., come circostanza aggravante della lesione personale, essendo ricompresa tra le ipotesi di lesione gravissima ai sensi dell'articolo 583, comma 2, n. 4) c.p.

Articolo 21

(Clausola di invarianza finanziaria)

Con il presente articolo viene prevista l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica relativi alle disposizioni sopra esaminate, fatte salve le previsioni di spesa di cui *all'articolo 8*.

Al riguardo, si segnala che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, ad eccezione di quelle indicate nel citato articolo, presentano effetti di neutralità finanziaria, non rinvenendosi per l'espletamento delle attività ad esse collegate fabbisogni aggiuntivi, considerato che gli adempimenti previsti potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia infine, che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 41 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

Ho

POSITIVO

NEGATIVO

10.2.LING. 2019

Risultato Consuntivo dello Stato

